



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

Immediatamente Esecutive

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 125

Oggetto: Servizio di riscossione tassa smaltimento rifiuti (TARSU) – Approvazione convenzione con SERIT Sicilia SpA per la riscossione della tassa periodo 01.01.10 / 31.12.2010

L'anno duemilanove, il giorno sedici del mese di dicembre, alle ore 12,15, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con l'intervento dei signori:

- | | | |
|-----------------|-----------|------------|
| 1) RIBAUDO | Francesco | Sindaco |
| 2) MURATORE | Pietro | V. Sindaco |
| 3) COSTA | Angela | Assessore |
| 4) FRANCAVIGLIA | Salvatore | Assessore |
| 5) RINALDI | Cirus | Assessore |
| 6) SCARPULLA | Anna | Assessore |
| 7) TRENTACOSTI | Salvatore | Assessore |

Presente	Assente
X	
X	
X	
	X
	X
	X
X	

Presiede il Sindaco Rag. Francesco Ribaudò

Partecipa il Segretario Comunale dott. Antonino Macaluso

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole* in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

Li. 09/12/2009

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Giovanna Lo Piccolo

PROSPETTO CONTABILE

Categ.	Capitolo
Stanziamiento originario	
Variatione in più/meno	
Variatione in più/meno	
Situazione risultante	
Somme impegnate	
Somme disponibili	
Somme che si impegna con presente	
Restano disponibili	

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole* in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li. 09/12/2009

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Giovanna Lo Piccolo

LA GIUNTA

- VISTO il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.m.i., che disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- VISTE le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come modificate ed integrate dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, concernenti la disciplina del servizio di riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti Pubblici;
- VISTE le norme contenute nel D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, concernenti la disciplina del servizio di riscossione dei tributi;
- VISTA la deliberazione giuntale n. 95 del 23.12.2008, avente per oggetto " Servizio di riscossione tassa smaltimento rifiuti (TARSU) rinnovo convenzione con Montepaschi Se.Ri.T – Approvazione schema di convenzione per la riscossione Tarsu " con la quale si è stipulata una convenzione con il Concessionario SERIT Sicilia SpA di Palermo, per la riscossione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, la cui scadenza è prevista per il 31/12/2009;
- VISTA la legge n. 248/05 di conversione con modifiche del decreto legislativo n. 203/05 che ha introdotto importanti novità in materia di riscossione dei tributi anche per la legislazione siciliana;
- VISTO l'articolo 2 della L.R. n. 19 del 22.12.2005 con la quale stabilisce che le disposizioni di cui alla Legge n. 248/05 si applicano alla Regione Sicilia;
- RITENUTO necessario procedere ad una più ampia ed intensa collaborazione con l'Agente della Riscossione SERIT SICILIA S.p.A. per il miglioramento complessivo della fase della gestione delle entrate, con particolare riferimento alle fasi propedeutiche alla riscossione con il potenziamento dell'attività degli Uffici Tributi del Comune;
- RILEVATO che il conseguimento dei più alti livelli di efficienza, efficacia ed economicità nella fase della gestione delle entrate richiede una continua opera di miglioramento dei servizi effettuati in relazione alla complessità delle attività interessate;
- DATO atto che la SERIT SICILIA S.p.A. opera in Sicilia in regime di esclusiva, e pertanto prescinde dagli obblighi imposti dalla direttiva della Comunità Europea 2004, recepita con legge del 18 aprile 2005 n. 62
- VISTO lo schema di convenzione fatto pervenire dalla SERIT SICILIA SpA di Palermo con nota del 26/11/2009 pervenuta in data 03/12/2009 e acclarata al nostro protocollo al n.17218 che regola lo svolgimento del servizio di che trattasi;
- Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata e seduta.

DELIBERA

1. Approvare la convenzione con la SERIT SICILIA S.p.A. per riconfermare alla stessa sino alla data del 31.12.2010, l'effettuazione del servizio di riscossione della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 507/93, e fin qui svolto secondo la vigente convenzione stipulata il 15.01.2009 di cui alla deliberazione G.M. n. 95/08
2. Approvare l'allegato schema di convenzione composto da n. 7 pagine e da n.15 articoli che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale
3. Autorizzare il Funzionario Responsabile del Settore Bilancio Finanze e Patrimonio a sottoscrivere l'adesione alla convenzione per la riscossione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU)

LA GIUNTA

- Con separata votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge

DELIBERA

- Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, al fine di non interrompere il servizio di riscossione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

L'Assessore anziano

Il Segretario Comunale

Affissa all'albo pretorio il

20 DIC. 2009

Defissa il

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo 20 DIC. 2009 senza opposizioni o reclami.

Li,

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data ==

Li,

Il Segretario Comunale

La presente delibera è immediatamente esecutiva

Li, 16 DIC. 2009

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

La presente delibera è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari con nota n. _____ del _____

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio Rag in data 18/29

CONVENZIONE TARSU

L'anno, il giorno, del mese di
in.....**MARINEO**.....

tra

la SERIT Sicilia S.p.A. – Agente della Riscossione per le province siciliane, (di seguito denominata "Agente della Riscossione") con sede in Palermo, Via E. Morselli n. 8 (capitale sociale € 10.400.000,00), codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Palermo 00833920150, partita IVA n. 04739330829, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del Direttore Generale, Dott. Antonio Finanze,

e

il Comune di ...**MARINEO**..., in persona del FUNZIONARIO RESP. pro-tempore, Sig. GIORGIANA LA PIRROLO in virtù dei poteri che gli derivano da D.S. N. 27/03..., e in esecuzione della delibera del, in data, di seguito denominato "Comune";

- considerato che, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 19/05, "*le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante ... Riscossione Sicilia S.p.A. ... anche attraverso la società per azioni (N.D.R. Serit Sicilia S.p.A.), partecipata ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del D.L 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni*";
- tenuto conto che la predetta Società, ex art. 3, comma 4 del D.L 30 settembre 2005, n. 203, convertito in Legge n. 248/05, anche avvalendosi della società partecipata:
 - a) "*effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 ...;*
 - b) *può effettuare:*
 - 1) *le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate...;*
 - 2) *altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse*".
- CONSIDERATE le norme di riordino del servizio della riscossione di cui alla legge delega 28 settembre 1998, n. 337;
- VISTE le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come successivamente modificate ed integrate, concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti pubblici;
- VISTE le norme contenute nel D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, così come successivamente modificate ed integrate, concernenti la disciplina del servizio di riscossione dei tributi;

- VISTO l'art. 2 del D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, che ha abrogato l'articolo 32, comma 3, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ed ogni altra disposizione che imponeva ai Concessionari della Riscossione (*rectius* Agenti della Riscossione), l'obbligo del non riscosso come riscosso;
 - VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che, nel disciplinare la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate proprie, anche tributarie, demanda all'Ente la scelta se applicare le disposizioni di legge vigenti secondo quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo ovvero ricorrere alle procedure di cui al successivo comma 5;
 - VISTE le disposizioni recate dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, che disciplinano l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni;
 - VISTO quanto disposto dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il quale i Comuni continuano ad applicare la TARSU fino ai termini indicati dall'art. 11 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, così come successivamente modificato;
 - CONSIDERATO che dall'applicazione della normativa di cui ai decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112 derivano:
 - nuove modalità di formazione del ruolo che rendono particolarmente difficoltosi i controlli dell'Ente sui flussi finanziari e informativi relativi alle riscossioni effettuate dai diversi Agenti della Riscossione interessati, dovendo i ruoli essere formati in relazione al domicilio fiscale del contribuente e quindi in numero corrispondente a quello degli ambiti provinciali nei quali i medesimi contribuenti hanno domiciliazione fiscale;
 - tempi di riscossione significativamente più lunghi rispetto a quelli previsti dalla previgente disciplina, in quanto il contribuente può versare le somme dovute entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica della cartella di pagamento; tempi che possono causare aggravii nella gestione dei flussi di cassa e maggiori oneri finanziari per gli Enti;
 - RILEVATA, quindi, la necessità che la riscossione della TARSU sia disciplinata in modo da consentirne l'acquisizione secondo i livelli di efficienza, efficacia ed economicità corrispondenti alle esigenze dei Comuni;
 - RITENUTO che la riscossione tramite ruolo, a seguito della definizione di particolari modalità operative, consente di acquisire la tassa con la massima rapidità e correttezza, conseguendo i predetti obiettivi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- VISTO l'art. 3, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 112 del 13.4.1999, secondo il quale "L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dall'Agente della Riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate...";
- CONSIDERATA, altresì, l'esigenza di fornire continuità ai flussi finanziari in entrata nelle casse comunali;
 - RITENUTO che occorre definire idonee condizioni operative che consentano il miglioramento del complessivo servizio da parte dell'Agente della Riscossione;

si addivene alla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. L'Agente della Riscossione provvede alla riscossione della TARSU con le modalità indicate dalla presente convenzione e, per quanto non espressamente disciplinato, dalle norme di legge applicabili.

Art. 2

Minute di ruolo

1. Il Comune predispone minute di ruolo relative alla TARSU, all'addizionale ex-ECA ed al tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, per ciascun utente del servizio rifiuti.
2. Il Comune trasmette ad Equitalia Servizi S.p.A., anche tramite l'Agente della Riscossione, le minute di ruolo di cui al precedente comma, su supporto informatico, non oltre 60 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della prima rata.
3. I termini di 60 giorni di cui al precedente comma sono elevati a 75 giorni, qualora la minuti vengano fornite su supporto cartaceo.
3. Al fine di consentire modalità di pagamento improntate a criteri di comodità per il contribuente, di rapidità di incasso e di efficienza nella gestione e controllo dei flussi finanziari e informativi, il Comune autorizza l'Agente della Riscossione a procedere alla riscossione della TARSU secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 3

Formazione ruoli ed avvisi di pagamento

1. In relazione alle minute di ruolo ricevute dal Comune, si procede alla formazione dei ruoli nonché alla predisposizione degli avvisi di pagamento da inviare a ciascun contribuente.
2. Il Comune rende esecutivi i ruoli ed autorizza EQUITALIA SERVIZI S.P.A. a provvedere alla consegna degli stessi all'Agente della Riscossione, solo dopo che la stessa EQUITALIA SERVIZI S.P.A. abbia proceduto ad effettuare le operazioni di cui al successivo art. 8.
3. L'avviso di pagamento è inviato dall'Agente della Riscossione, a mezzo posta ordinaria, all'indirizzo del contribuente indicato dall'Ente, non oltre 15 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della prima rata. Gli avvisi non recapitati per anagrafica incompleta ovvero relativi a contribuenti sconosciuti all'indirizzo indicato, sono restituiti al Comune per le verifiche ed i controlli di propria competenza entro 20 giorni, rispettivamente, dal mancato invio per anagrafica incompleta, ovvero dalla data di restituzione da parte delle Poste o agenzie incaricate del servizio di recapito.
4. Ove il Comune acquisisca ulteriori informative di reperibilità, relativamente alle posizioni di cui al precedente comma, formerà un'apposita lista di carico che sarà inviata all'Agente della Riscossione territorialmente competente, per la predisposizione di nuovi avvisi di pagamento e relativa postalizzazione,

unitamente ad una nota di discarico delle medesime quote dalle minute di ruolo ove originariamente dette posizioni erano incluse.

5. Il Comune potrà inviare un massimo di due liste di carico correttive, secondo quanto espressamente indicato al comma 4, nell'ambito di un'originaria lista di carico.
6. Le spese di spedizione ai contribuenti, degli avvisi integrati e/o rettificati, sono a carico del Comune. Rimangono, inoltre, a carico del Comune le eventuali spese richieste da Poste o da agenzie incaricate del servizio di recapito, per la restituzione degli atti non recapitati a causa di anagrafica incompleta ovvero relativi a contribuenti sconosciuti all'indirizzo indicato; tali spese, ove anticipate dall'Agente della Riscossione, saranno recuperate in occasione del primo versamento utile.
7. La riscossione delle somme richieste con l'avviso di pagamento avverrà in 4 (quattro) rate, con cadenza bimestrale, fatto salvo quanto diversamente concordato tra le parti.

Art. 4

Riversamento delle somme riscosse

1. L'Agente della Riscossione provvede a versare quanto riscosso per mezzo degli avvisi di pagamento, in conformità alle previsioni di cui all'art. 22 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna decade del mese.

Art. 5

Modalità di erogazione dell'acconto a carico dell'Agente della Riscossione

1. L'Agente della Riscossione si impegna ad anticipare al Comune, esclusivamente per i carichi riscossi tramite avvisi di pagamento, un importo corrispondente all'80% calcolato sulla percentuale media di riscossione delle liste di carico TARSU, relative al precedente biennio, al netto delle partite sospese e di quelle discaricate.
2. In assenza di liste di carico TARSU per gli anni precedenti, l'Agente della Riscossione garantisce al Comune un'anticipazione di importo pari al 40% della lista di carico affidata in riscossione. Le Parti, sin d'ora, si impegnano a rivedere tale percentuale in funzione dell'andamento delle riscossioni tragguardate ai 30 giorni successivi la scadenza della prima rata.
3. Fermo il riversamento di quanto, comunque, riscosso ai sensi del precedente art. 4, l'Agente della Riscossione è disponibile ad erogare al Comune un ulteriore importo pari alla differenza tra quanto risulta applicando la percentuale di cui ai precedenti commi, sul carico in riscossione per l'anno di competenza – al netto degli sgravi/discarichi – e le somme effettivamente riscosse, secondo le modalità definite nei successivi commi.
4. Entro 10 giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata, verrà corrisposta al Comune la differenza tra il totale dell'importo determinato applicando, sul carico di rate già scadute, la percentuale di cui al precedente comma 1 (ovvero al precedente comma 2) e quanto effettivamente riscosso.

5. L'Agente della Riscossione informa preventivamente il Comune delle somme che allo stesso saranno anticipate alle scadenze sopra stabilite per effetto dell'applicazione della percentuale di cui al comma 1 o al comma 2.
6. Decorsi 90 giorni dagli adempimenti di cui al successivo art. 6, l'Agente della Riscossione rende al Comune il conto delle somme effettivamente riscosse a tale data e delle somme dallo stesso al medesimo riversate ai sensi del precedente comma 3, determinando l'eventuale residuo importo da recuperare da parte dell'Agente della Riscossione, ed iniziandone contestualmente la compensazione, fino alla totale estinzione, mediante corrispondente riduzione dei versamenti da effettuarsi, a qualsiasi titolo, in favore del Comune.
7. Dalla previsione di cui al presente articolo, sono esclusi i ruoli posti in riscossione in rate la cui scadenza sia successiva a quella della presente convenzione.

Art. 6

Informazioni relative ai pagamenti effettuati

1. In relazione ai pagamenti ricevuti, l'Agente della Riscossione invia, entro 45 giorni dalla scadenza dell'ultima rata di pagamento, le relative informazioni ad EQUITALIA SERVIZI S.P.A. affinché quest'ultima provveda agli adempimenti di cui al successivo art. 8.

Art. 7

Compensi all'Agente della Riscossione

1. Per lo svolgimento del servizio indicato negli articoli precedenti, all'Agente della Riscossione compete un compenso pari al 2,5 per cento delle somme riscosse, oltre l'IVA, se dovuta.

Art. 8

Modalità e termini di consegna dei ruoli

1. Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del precedente art. 6, EQUITALIA SERVIZI S.P.A. provvede ad un aggiornamento contabile dei ruoli resi esecutivi ai sensi del precedente art. 3, comma 2, fornendo al Comune le partite inserite nei suddetti ruoli che risultano pagate, anche parzialmente, e consegnando, entro 15 giorni dal pervenimento delle informazioni di cui al precedente art. 6, agli Agenti della Riscossione competenti in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti la residua parte dei suddetti ruoli, contenenti le quote per gli importi non pagati.

Art. 9

Modalità di riscossione

1. La riscossione dei ruoli di cui all'art. 8 è effettuata in due rate, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal Comune.
2. Per la riscossione, anche coattiva, delle somme iscritte nei ruoli di cui al precedente art. 8 spettano al competente Agente della Riscossione i compensi ed il rimborso delle spese determinati secondo la normativa vigente.

Art. 10

Obblighi informativi

1. Al fine di rendere costante il controllo e la conoscenza dei dati da parte dei Comuni sull'attività svolta, l'Agente della Riscossione si rende disponibile a rendicontare mensilmente i versamenti, fatto salvo quanto diversamente concordato con il Comune.

Art. 11

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché quelle del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali relativo alle attività oggetto della presente convenzione sarà attuato dall'Agente della Riscossione, in qualità di "Titolare", secondo le norme del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
A tal fine l'Agente della Riscossione assicura che i predetti dati non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle di espletamento del servizio di riscossione di cui alla presente convenzione e potranno essere trattati, sempre per le medesime finalità, anche da soggetti esterni designati dall'Agente della Riscossione, come responsabili o incaricati, ai sensi degli articoli 29 e 30 del succitato decreto.

Art. 13

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2010. A ciascuna delle parti è riconosciuta la facoltà di recedere, anche prima della naturale scadenza, dandone comunicazione all'altra, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno solare, a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. La presente Convenzione si risolverà di diritto per effetto del passaggio all'ATO rifiuti anche dell'attività di riscossione, in tal caso il comune dovrà dare comunicazione all'Agente della Riscossione, a mezzo lettera raccomandata A/R.

È fatta salva, tuttavia l'efficacia degli accordi contrattuali inerenti le annualità d'imposta la cui competenza non sia stata trasferita all'ATO.

Sarà onere del Comune, pertanto, specificare nella predetta eventuale comunicazione le annualità d'imposta trasferite all'ATO e quelle per cui residua la propria competenza.

3. In vigenza della convenzione, ciascuna delle parti può chiedere, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte di apportare modifiche alle procedure descritte, con particolare riferimento alle modalità e ai termini della consegna dei ruoli e degli obblighi informativi. Eventuali modifiche della convenzione dovranno essere richieste per iscritto ed approvate da entrambe le parti.

La parte richiesta deve, entro 30 giorni, rispondere alla richiedente, sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, manifestando il proprio

accordo o dissenso. Resta inteso, sin d'ora, che la mancata risposta verrà considerata come accordo implicito alla proposta formulata.

Art. 14
Divieti

E' vietato cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dal presente contratto o nominare procuratori all'incasso, senza l'espressa autorizzazione dell'Agente della Riscossione.

Art. 15
Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine al rapporto disciplinato dalla presente convenzione, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del foro di Palermo.

Per l'Agente della Riscossione
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Finanze



Per il Comune

Il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giovanna Lo Piccolo